

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it tel + 39 0432 555311 fax + 39 0432 555757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° 1003/PRODRAF del 10/04/2015

**Autorizzazione all'esercizio dell'attività di pesca-turismo  
all'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA"  
armatore del motopeschereccio "L'AQUILA" (TS396) per l'anno  
2015. Art. 15 D.P.Reg. n. 0191/2012 Pres.**

**IL DIRETTORE DI SERVIZIO**

**Visto** il decreto del Presidente della repubblica 2 ottobre 1968, n.1639, recante "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n.963, concernente la disciplina della pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo all'attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima;

**Visto** il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

**Visto** il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

**Visto** il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

**Visto** il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale e, in particolare, norme sanitarie per i molluschi bivalvi vivi in materia di limiti relativi alle quantità totali di biotossina marina, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano, e successivi regolamenti integrativi;

**Visto** il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale del 28 gennaio 2010, n. 124, concernente la classificazione delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e linee guida in materia di sorveglianza periodica e approvazione del protocollo d'intesa;

**Visto** il D.M. 26 luglio 1995 concernente la "Disciplina del rilascio delle licenze di pesca";

**Visto** il D.M. 13 aprile 1999, n. 293 di adozione del "Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27 bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41" e successive modificazioni;

**Visto** il D.M. 5 agosto 2002, n. 218 di adozione del "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera", così come modificato dal D.M. 26 luglio 2004, n. 231 "Regolamento recante integrazioni e modifiche al regolamento di sicurezza per le navi abilitate all'esercizio alla pesca costiera";

**Visto** il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435 di approvazione del "Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare";

**Visto** il D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298 di "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca";

**Visto** il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 02, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

**Visto** in particolare l'art. 15 del citato Regolamento il quale prevede che gli imprenditori ittici che intendono esercitare l'attività di pescaturismo devono presentare istanza al Servizio competente il quale, al termine dell'istruttoria, rilascia la relativa autorizzazione;

**Vista** l'istanza d.d. 16.12.2014, prot. in arrivo n. 99154 dd. 31.12.2014, integrata con la documentazione mancante prot. 18469 dd. 09.03.2015, presentata dalla sig.ra Stallone Antonia, residente a Trieste, Via Salita di Zugnano, n.15/2, rappresentante legale dell'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA" con sede in Trieste, in via del Coroneo, n.16 ed iscritta al n. 435 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, con cui ha è stata richiesta l'autorizzazione per poter esercitare nell'anno 2015 l'attività di pesca-turismo con il M/P "L'AQUILA" iscritto al n. TS396 del RR. NN.MM e GG. della Capitaneria di porto di Trieste, di cui la predetta impresa è armatrice;

**Vista** la dichiarazione di stabilità per l'unità da pesca in questione, rilasciata dal Registro Italiano Navale Ispettorato di Venezia n. 966 d.d. 27.06.1988;

**Vista** la dichiarazione ai fini delle Annotazioni di Sicurezza del Bureau Veritas di Trieste n. 15TS0001/A di data 19.02.2015;

**Visto** il certificato Annotazioni di sicurezza n. 02/2012 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 14/04/2012 con validità fino al 12/03/2015;

**Visto il certificato** Annotazioni di sicurezza per l'esercizio dell'attività di pescaturismo n. 2015/1270 rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Trieste d.d. 02.03.2015 con validità fino al 15.02.2018 con il quale si certifica che l'unità precitata è idonea all'esercizio di attività di pescaturismo e all'imbarco di massimo 12 persone compreso l'equipaggio;

**Vista** la licenza di pesca n. ITA000016443/2 rilasciata all'impresa di pesca "PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA PESCATORI AQUILA A R.L." iscritta al n. 435 parte prima del R.I.P. della Capitaneria di Porto di Trieste, armatore del M/P "L'AQUILA" iscritto al n. TS396 del R. NN.MM e GG. dell'Ufficio Marittimo di Trieste;

**Vista** la nota della Capitaneria di Porto di Trieste, prot. n.0008974 del 03.04.2015, con la quale nulla osta al rilascio della presente autorizzazione con l'obbligo di attenersi alle condizioni di cui all'art. 1 della medesima;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni;

## **AUTORIZZA**

### **Art. 1**

1. **La PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA AQUILA a r.l.** rappresentata dalla sig.ra Stallone Antonia, in qualità di armatore del motopeschereccio "**L'AQUILA**" iscritto al n.TS396 del R.NN.MM. e GG. presso l'Ufficio Marittimo di Trieste all'esercizio dell'attività di pesca-turismo per l'anno 2015 con l'unità medesima, nel pieno rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali citate in premessa e alle seguenti condizioni:
  - a) con i sistemi previsti dalla licenza di pesca dell'unità o con gli attrezzi di pesca sportiva che dovranno essere sistemati a bordo in maniera che non rechino intralcio al normale svolgimento dell'attività di bordo durante la navigazione;
  - b) nell'ambito del Compartimento marittimo di Trieste;
  - c) in navigazione entro le 6 (sei) miglia dalla costa nazionale;
  - d) **limitatamente al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2015;**
  - e) in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli;
  - f) il numero massimo delle persone imbarcabili, compreso l'equipaggio, è fissato in n.ro **12 (dodici);**
  - g) relativamente ai non pescatori a bordo deve essere stipulata idonea polizza assicurativa;
  - h) le persone non facenti parte dell'equipaggio saranno imbarcate per attività di pescaturismo a titolo gratuito.

### **Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.M. 13 aprile 1999, n. 293, la presente autorizzazione è revocata in caso di inosservanza alle previsioni del decreto medesimo.
2. La presente autorizzazione è valida fino al 31.12.2015 ed è subordinata all'applicazione dell'imposta di bollo nella misura vigente.

### **Art. 3**

1. Il presente provvedimento viene firmato digitalmente e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nonché trasmesso alla Capitaneria di Porto di Trieste per le funzioni di propria competenza.

Udine,

firmato digitalmente  
IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
- Marina Bortotto -

RAF/AF

Firmato da **MARINA BORTOTTO** in data **10/04/2015**

Impronta:

50 8C 31 3F 06 63 1F 2D 36 DA 7B 88 F2 EB C6 D1  
BC C1 2C 0E ED 47 CC D6 9C 57 DC 6B 6D 43 C2 CC  
F4 73 24 F3 63 63 56 C3 FE 33 D3 75 89 6C D1 FB  
26 18 92 59 ED 5F 5E 0D 8F 53 37 55 58 68 69 70  
43 DC 79 A0 F6 40 96 57 68 93 B0 23 A0 8D 72 8A  
14 73 4D F9 4D 61 07 EB 83 B6 C0 17 8C 51 B7 4E  
F9 59 DC 4E E5 B7 97 2B 90 DA 96 51 6C 53 BF 47  
FA 1D 70 3B FA D2 81 2A 90 E2 DB 5E 42 A0 3C 4F

Impronta digitale  
FIRMA DIGITALE  
13/4/2015

  
Impronta digitale